Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 4 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1970, n. **1490.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale Beata Vergine della Misericordia », con sede in Verucchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Forlì, in data 27 febbraio 1939, con il quale l'« Ospedale Beata Vergine della Misericordia » di Verucchio è stato classificato infermeria, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631

Visto il provvedimento del medico provinciale di Forlì in data 8 settembre 1970, con il quale si attesta che l'infermeria denominata « Ospedale Beata Vergine della Misericordia » di Verucchio non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 maggio 1899;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria denominata « Ospedale Beata Vergine della Misericordia », con sede in Verucchio (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Verucchio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 maggio 1899.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **1491**.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, con sede in Roma, ad accettare in donazione un appezzamento di terreno.

N. 1491. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione dal comune di Anzio, l'appezzamento di terreno sito in Anzio, località Langarina, di mq. 5000, distinto in catasto alla parita 119, foglio n. 18, particelle 7, 8 sub-*b*, 9 sub *b*, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di donazione per notar Giuseppe Intersimone, repertorio n. 56618 del 15 febbraio 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **1492**.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1492. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione dalla Società immobiliare opere sociali S.p.a. (S.I.O.S), un immobile, sito in Livorno, località Coteto, costruito su di un terreno di mq. 1580, distinto in catasto nel foglio di mappa n. 32 dalle particelle 393 e 494, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di donazione per notar Giuseppe Intersimone, repertorio n. 41980 del 25 luglio 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **1493**.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, con sede in Roma, ad accettare in donazione un immobile.

N. 1493. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione dal sig. Lamberto Tellini, l'immobile costruito su di un appezzamento di terreno di mq. 880 sito in Pontedera (Pisa), distinto al catasto terreni al foglio n. 22, particella n. 88, al catasto urbano al foglio n. 22, particella 6, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di donazione per notar Galeazzo Martini, repertorio n. 44119 del 25 settembre 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1971, n. **521**.

Estinzione della fondazione « Scalcini-Zavaritt », con sede in Bergamo.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la fondazione « Scalcini-Zavaritt », con sede in Bergamo, viene dichiarata estinta ed i relativi beni vengono devoluti ad enti vari.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in Savona.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Savona in data 16 maggio 1970, integrato con dichiarazioni del 6 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. 523.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in Vallecrosia.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ventimiglia in data 17 gennaio 1968, integrato con dichiarazioni 21 gennaio 1969 e 17 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in Vallecrosia (Imperia.)

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. 524.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo e di S. Giovanni Battista, nel comune di Carrodano.

N. 524. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Bartolomeo, in Carrodano Superiore, e di S. Giovanni Battista, in Mattarana, entrambe del comune di Carrodano (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. 525.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio e di S. Giorgio, nel comune di Mulazzo.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pontremoli in data 1° marzo 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di San Biagio, in frazione Busatica, e di S. Giorgio, in frazione Pozzo, ambedue del comune di Mulazzo (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. 526.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Napoli.

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 25 febbraio 1970, integrato con dichiarazione 5 settembre stesso anno, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Napoli, con sede nell'Albergo dei poveri, nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di Maria SS. del Rosario « agli Ottocalli », ed al trasferimento del beneficio parrocchiale con lo stesso titolo dell'Immacolata Concezione, con sede provvisoria nella chiesa di S. Tarcisio nel rione « Ponti Rossi ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971.

Nomina di un componente titolare del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1952; registro 24 Tesoro, foglio n. 100, con il quale l'allora consigliere — poi presidente di sèzione — della Corte dei conti dott. Francesco Giorgi venne nominato componente titolare del citato comitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Francesco Giorgi per sopravvenuto decesso;

Vista la nota n. 1136/9 del 15 aprile 1971, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato quale componente titolare del Comitato medesimo, il consigliere dott. Vittorio Platania;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere dott. Vittorio Platania è nominato componente titolare del comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra in rappresentanza della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1971
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 54

(6864)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Riduzione della dotazione organica della qualifica di guardia forestale di cui alla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, art. 68;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visti i decreti ministeriali segnati a fianco dei sottonotati sottufficiali del ruolo tecnico inferiore con funzioni di polizia - Tabella VI - con i quali si è disposta la cessazione dal ruolo stesso dalla data accanto ad essi segnata per passaggio in ruolo della regione Friuli Venezia-Giulia;

	Data del decreto ministeriale	Estremi di registrazione della Corte dei conti	Decorrenza
Marescialli maggiori:			
Barzan Giorgio .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/294	1-12-1969
Picotti Rodi .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/280	1-12-1969
Stoffie Michele .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/292	1-12-1969
Marescialli capi:			
Adami Augusto	15-10-1970	16-12-1970 - 218/295	1-12-1969
Pittino Ciro .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/296	1-12-1969
Stoka Vittorio .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/291	1-12-1969
Marescialli ordinari:			
Bertossa Bruno	15-10-1970	16-12-1970 - 218/297	1-12-1969
Glessi Mario	15-10-1970	16-12-1970 - 218/298	1-12-1969
Liccari Cirillo . .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/290	1-12-1969
Lupieri Ezio	15-10-1970	16-12-1970 - 218/299	1-12-1969
Visintin Aurelio .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/300	1-12-1969
Brigadieri:			
Aita Egidio	15-10-1970	16-12-1970 - 218/289	1-12-1969
Andriollo Rosè	15-10-1970	16-12-1970 - 218/301	1-12-1969
Bearzi Aldo .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/302	1-12-1969
Brisotto Giuseppe .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/303	1-12-1969
Chiopris Gastone	15-10-1970	16-12-1970 - 218/288	1-12-1969
Coceano Giovanni Batt.	15-10-1970	16-12-1970 - 218/287	1-12-1969
Dei Cas Mario	15-10-1970	16-12-1970 - 218/304	1-12-1969
Del Gallo Guido .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/286	1-12-1969
Della Rossa Giuseppe	15-10-1970	16-12-1970 - 218/285	1-12-1969
Fochesato Mario .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/305	1-12-1969
Gabrieli Rodolfo .	30- 7-1970	16-12-1970 - 218/293	1-12-1969
Osti Giovanni .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/306	1-12-1969
Pittin Renato . .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/284	1-12-1969
Pellegrinon Attilio .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/307	1-12-1969
Pontonutti Antonio .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/283	1-12-1969
Radivo Renato	15-10-1970	16-12-1970 - 218/308	1-12-1969
Santarossa Angelo .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/309	1-12-1969
Solari Vero .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/310	1-12-1969
Strapazzon Antonio	15-10-1970	16-12-1970 - 218/282	1-12-1969
Tessitori Giuseppe .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/311	1-12-1969
Valente Stefano .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/281	1-12-1969
Vanin Marco . . .	15-10-1970	16-12-1970 - 218/312	1-12-1969
Conte Angelo .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 96	1-12-1969
Vicebrigadieri:			
Azzalini Aldo	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 95	1-12-1969
Bagnara Gio Batta .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 94	1-12-1969
Bassanello Sergio . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 93	1-12-1969
Cardin Orazio	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 92	1-12-1969
Daniel Giuseppe . . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 91	1-12-1969
Fedrizzi Silvano . . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 90	1-12-1969
Sommariva Bruno . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 89	1-12-1969
Vidale Luigi	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 88	1-12-1969
Villanova Alessio . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 87	1-12-1969
Guardie scelte:			
Davanzo Adone . . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 86	1-12-1969
Della Giacoma Severino	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 85	1-12-1969
De Prato Luigi . . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 84	1-12-1969
Gismano Ermens .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 83	1-12-1969
Lorenzon Giovanni . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 82	1-12-1969
Maino Pietro	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 97	1-12-1969
Manfroi Luigino . . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 98	1-12-1969
Marinigh Aldo	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 99	1-12-1969
Novelli Pasqualino . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 79	1-12-1969
Patatti Gaetano . . .	3-11-1970	2- 2-1971 - 221/ 80	1-12-1969
Pellegrinon Luigi . .	3-11-1970	12- 2-1971 - 222/113	1-12-1969
Rossi Antonio	3-11-1970	12- 2-1971 - 222/114	1-12-1969
Rossi Domenico . . .	3-11-1970	12- 2-1971 - 222/115	1-12-1969
Simaz Mario	3-11-1970	12- 2-1971 - 222/116	1-12-1969
Soia Bortolino	3-11-1970	12- 2-1971 - 222/117	1-12-1969
Guardie:			
Campigotto Fiore . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/291	1-12-1969
Campigotto Silvano .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/290	1-12-1969
Canal Giancarlo . . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/288	1-12-1969
Candido Valter . . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/287	1-12-1969
Candido Villiam . . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/285	1-12-1969
Candotti Bruno . . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/289	1-12-1969
Cella Vittorino	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/284	1-12 1969
Cimador Pierino . . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/283	1-12-1969
Cleva Angelo	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/282	1-12-1969
Concina Gio Batta . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/281	1-12-1969
Concina Leonardo . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/280	1-12-1969
Cusin Pierino	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/279	1-12-1969
Dassi Valerio	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/278	1-12-1969
Del Fabbro Filippo .	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 85	1-12-1969
Del Fabbro Remo . .	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 84	1-12-1969
Del Pin Sergio	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 83	1-12-1969
Di Bernardo Marcello	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 82	1-12-1969
Grigolato Renato . . .	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 81	1-12-1969
Lupieri Lindo	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 80	1-12-1969
Micheluzzi Eros Anton.	5-11-1970	12- 2-1971 - 222/118	1-12-1969
Minin Antonio	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 79	1-12-1969
Orù Alberto	10-11-1970	22- 2-1971 - 223/ 78	1-12-1969
Pergolini Alfredo . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/297	1-12-1969
Puntil Renato . . .	5-11-1970	12- 2-1971 - 222/119	1-12-1969
Puschiasis Olindo . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/296	1-12-1969
Puschiasis Sergio . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/294	1-12-1969
Stoka Mirko	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/295	1-12-1969
Sturam Franco . . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/293	1-12-1969
Vergendo Marco . . .	10-11-1970	25- 2-1971 - 223/292	1-12-1969

Ritenuto che la dotazione organica della qualifica iniziale del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato — personale tecnico con funzioni di polizia — di cui alla tabella VI annessa alla

legge 18 febbraio 1963, n. 301, ed ammontante a 1800 unità debba essere ridotta di tante unità quanti sono i dipendenti transitati alla regione Friuli Venezia-Giulia;

Decreta:

La dotazione organica della qualifica di guardia forestale di cui alla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, è ridotta da 1800 a 1713 posti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1971
Registro n. 6 *C.F.S., foglio n.* 295

(6905)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da proprietari di fabbricati, in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da proprietari di fabbricati di Savona e provincia, è determinato come segue:

L. 10.000 mensili per alloggio;

L. 2 000 mensili per gas, acqua, luce e riscaldamento.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1971

p. *il Ministro*: RAMPA

(6874)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1971.

Modifica dello statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto lo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, Ente autonomo con personalità giuridica pubblica con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 20 ottobre 1970;

Vista la delibera adottata, in ordine alla modificazione dell'art. 11, lettera *e*), del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni in data 10 febbraio 1970;

Di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approva la modificazione dell'art. 11, lettera *e*), dello statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi nelle sue varie forme, ivi comprese quelle relative ai danni causati da autoveicoli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 100/29662 del 9 gennaio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Isolona-Orero », dell'estesa di chilometri 2 + 500;

Visto il voto n. 1464 del 23 ottobre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Isolona-Orero », dell'estesa di km. 2 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6910)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 23/2750 del 5 aprile 1955, con il quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada denominata « di bonifica » costituita da tre tronchi ricadenti nei comuni di Anagni, Ferentino e Morolo e collegante la strada provinciale « Morolense » con diramazione dal centro di bonifica al comune di Ferentino, dell'estesa di km. 12 + 479;

Visto il voto n. 1365 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Considerato, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, denominata di « bonifica », dell'estesa di chilometri 12 + 479 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6912)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 927 del 1° dicembre 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Collecroce-Annifo », dell'estesa di km. 3 + 100;

Visto il voto n. 1926 del 10 novembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la strada di che trattasi può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Collecroce-Annifo », dell'estesa di km. 3 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1961 con il quale il prof. Gabriele Gaetani d'Aragona fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Considerato che il prof. Gabriele Gaetani d'Aragona, eletto consigliere della regione della Basilicata, ha optato per tale carica e che, pertanto, occorre effettuare la sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Pierluigi Giuliani è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, in sostituzione del prof. Gabriele Gaetani d'Aragona.

Art. 3.

Il prefetto di Potenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(6792)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 23 marzo 1970, n. 139, con il quale l'amministrazione provinciale di Catania ha proposto richiesta di provincializzazione della strada comunale « Trepunti-Altarello » che collega la strada statale n. 114 in prossimità del cimitero con la strada provinciale n. 117 (chiesa Altarello), dell'estesa di km. 1+600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 16 febbraio 1971, n. 238, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Trepunti-Altarello », della estesa di km. 1+600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Proroga del termine per il compimento, da parte della RAI-Radiotelevisione italiana, della procedura espropriativa relativa all'impianto ripetitore televisivo della II rete di Isola d'Elba.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, con il quale fu dichiarata la pubblica utilità di n. 85 ripetitori della I rete televisiva e di 120 impianti ripetitori della II rete e venne altresì fissato il termine del 31 dicembre 1968 per il compimento delle espropriazioni, delle imposizioni di servitù e delle opere relative alla sistemazione dei detti impianti;

Visti i due decreti ministeriali 31 dicembre 1968 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 27 febbraio 1969 e n. 87 del 4 aprile 1969, con i quali, per gli impianti di Val Sesia, Valle Imagna, Norma e Valle della Vibrata, della I rete TV, e per quelli di Val Sabbia, Isola d'Elba, Pulicciano e Spiazzi di Monte Baldo, della II rete TV, il detto termine fu prorogato al 31 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970, con il quale il termine stesso, per l'impianto di Spiazzi di Monte Baldo, fu prorogato al 30 giugno 1971;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1971, con il quale fu prorogato al 30 giugno 1971 anche il termine per il compimento della procedura espropriativa relativa agli impianti di Pulicciano e Isola d'Elba, della II rete TV;

Vista la domanda in data 15 giugno 1971 con la quale la società concessionaria RAI richiede una ulteriore proroga del termine per l'impianto di Isola d'Elba;

Riconosciuto che il ritardo non sia da imputarsi alla richiedente;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 30 settembre 1971 il termine assegnato alla società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, RAI - Radiotelevisione italiana, con il decreto ministeriale 22 dicembre 1970 per portare a compimento la procedura espropriativa relativa all'impianto ripetitore della II rete TV di Isola d'Elba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: BOSCO

(6945)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Riduzione del canone per l'uso telefonico del segmento spaziale Intelsat.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130, per la concessione alla nominata società di impiantare ed eseguire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1968, relativo ai canoni da applicare, con decorrenza dal 17 agosto 1967, agli utilizzatori della stazione italiana del Fucino per le comunicazioni telefoniche via satelliti Intelsat;

Preso atto della decisione approvata dal comitato interinale del Consorzio internazionale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti nella sua riunione 48ª, di adottare, con effetto dal 1° gennaio 1971, il nuovo canone annuo di L. 15.000 dollari USA per l'utilizzazione del segmento spaziale per circuiti telefonici;

Su conforme parere del consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la riduzione del canone annuo di utilizzazione permanente di un'unità del segmento spaziale Intelsat per uso telefonico da dollari 20.000 a dollari 15.000 USA, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2.

Le modalità di versamento di detto canone per uso telefonico e dei canoni per uso televisivo del segmento spaziale rimangono invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: Bosco

(6847)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti del comune di Zagarolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 giugno 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'abitato e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Zagarolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Zagarolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'agglomerato urbano di Zagarolo, dilungato su un colle tufaceo e formato da antiche abitazioni caratteristicamente aggruppate, sulle quali dominano il palazzo Rospigliosi, le chiese di San Lorenzo, di Santa Maria e di San Pietro, con le antiche porte Romana e San Martino, forma tutto un complesso di cose immobili avente notevole valore artistico e tradizionale; visto inoltre che tale complesso, con il verde che lo circonda e le suggestive colline che gli fanno da quinta, costituiscono un panorama di rilevante bellezza con pittoreschi quadri naturali; rilevato che esistono punti di visuale pubblici dai quali si può godere il predetto panorama;

Decreta:

L'abitato del comune di Zagarolo e zone circostanti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal km. 15 circa della via Maremmana Inferiore, il limite del vincolo segue verso sud la Maremmana fino all'entrata dell'abitato, indi verso ovest lungo la strada che va alla località Madonnella, poi verso est fino alla località Casale Processi, di qui verso sud lungo la strada di Palazzolo fino alla strada che dalla Casilina conduce a Palestrina, prosegue poi verso est lungo tale strada fino a km. 3 circa, prosegue verso nord-est lungo la strada che attraversa la località Gli Arci e inglobando verso nord-ovest il colle del Barco, la valle del Formale, raggiunge il ponte del fossato e di qui ridiscende verso sud-ovest fino alla Maremmana Inferiore al km. 3 circa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Zagarolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: Romita

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 49

Oggi, 11 giugno 1966, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) Zagarolo - Abitato e zone circostanti - Vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche propone a maggioranza, contrario il sindaco, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Zagarolo e le zone circostanti racchiusi entro la seguente limitazione:

partendo dal km. 15 circa della via Maremmana Inferiore, il limite del vincolo segue verso sud la Maremmana fino alla entrata dell'abitato, indi verso ovest lungo la strada che va alla località Madonnella, poi verso est fino alla località Casale Processi, di qui verso sud lungo la strada di Palazzolo fino alla strada che dalla Casilina conduce a Palestrina, prosegue poi verso est lungo tale strada fino a km. 3 circa, prosegue verso nord-est lungo la strada che attraversa la località Gli Arci e inglobando verso nord-ovest il colle del Barco, la valle del Formale, raggiunge il ponte del fossato e di qui ridiscende verso sud-ovest fino alla Maremmana inferiore al km. 3 circa.

(*Omissis*).

(6823)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti del comune di Tuscania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'abitato del comune di Tuscania e zone circostanti ad ampliamento del vincolo precedentemente emesso con decreto ministeriale 13 ottobre 1961;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tuscania;

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Tuscania, e dai signori Ceccacci Vincenzo, Piergiovanni Franco, Giovagnoli Mario, Brachetti Torello, Pasqualetti Tito e Tenti Francesco, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Tuscania, posto su un poggio, con le antiche mura civiche, le torri, le porte, le diverse chiese di notevole importanza, quali S. Marco, la chiesa della Rosa, S. Silvestro, S. Giovanni Battista con la torre del Rivellino, il Duomo, S. Maria del Riposo, i monumentali palazzi, quello baronale con le torri, il palazzo Campanari, quello comunale, le rovine di quello episcopale, i numerosi edifici romanici e rinascimentali, forma tutto un complesso di cose immobili avente rilevante valore estetico e tradizionale e racchiude caratteristiche e pittoresche strade ed angoli di suggestivo interesse paesaggistico;

Visto inoltre che il territorio a sud dell'abitato e ad ovest di S. Maria e S. Pietro fino alla Madonna dello Olivo, con ampie zone verdi che fanno da caratteristica cornice all'abitato ed ai predetti monumenti, formano con essi un pittoresco panorama con quadri naturali di suggestiva bellezza e costituiscono un complesso di cose immobili avente rilevante valore estestico e tradizionale; rilevato che esistono punti pubblici di visuale che permettono di godere delle predette bellezze;

Decreta:

L'abitato del comune di Tuscania e le zone circostanti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: l'abitato di Tuscania ed il territorio a sud di esso fino alla Madonna dell'Ulivo, compreso entro il seguente perimetro: partendo a nord del vincolo posto con decreto ministeriale 13 ottobre 1961, a ml. 150 della strada vicinale di Pian della Mola, il limite segue lungo la linea alla distanza di ml. 150 ad est; della strada S. Pietro-Tuscania compresi e poi l'abitato ad est fino alla strada per il cimitero, la segue poi fino a sud del cimitero, lo costeggia a sud e scende verso sud racchiudendo l'antico nucleo della parte nord ed ovest fino alla strada Tuscania-Madonna dell'Olivo, e la segue verso sud fino alla distanza di ml. 100 dalla Chiesa; indi segue una linea alla distanza di ml. 100 intorno alla Chiesa, a nord, ad ovest e a sud fino a raggiungere la mulattiera per colle Galeotti, segue tale mulattiera, che oltrepassa il fiume Marta, e raggiunge la strada vicinale di Sasso Pizzuto ed il limite del vincolo posto con decreto ministeriale 13 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tuscania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 9

Oggi, 9 maggio 1967, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) TUSCANIA: Abitato e zone circostanti - Ampliamento vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Tuscania ed il territorio a sud di esso fino alla Madonna dell'Ulivo, compreso entro il seguente perimetro:

partendo a nord dal limite del vincolo posto con decreto ministeriale 13 ottobre 1961, a ml. 150 dalla strada vicinale di Pian della Mola, il limite segue lungo la linea alla distanza di ml. 150 ad est della strada S. Pietro-Tuscania, comprende poi l'abitato ad est fino alla strada per il cimitero, la segue poi fino a sud del cimitero, lo costeggia a sud e scende verso sud racchiudendo l'antico nucleo nella parte nord ed ovest fino alla strada Tuscania-Madonna dell'Olivo, e la segue verso sud fino alla distanza di ml. 100 dalla Chiesa, indi segue una linea alla distanza di ml. 100 intorno alla Chiesa a nord, ad ovest e a sud fino a raggiungere la mulattiera per colle Galeotti, segue tale mulattiera, che oltrepassa il fiume Marta e raggiunge la strada vicinale di Sasso Pizzuto ed il limite del vincolo posto con decreto ministeriale 13 ottobre 1961.

(*Omissis*)

(6824)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio dei comuni di Poggio Mirteto, Monte San Giovanni, Casperia, Montenero, Poggio Catino, Salisano, Roccantica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, dell'adunanza del 21 maggio 1968 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio dei monti Sabini-Valle del Farfa, ricadente nel territorio dei comuni di Monte S. Giovanni, Casperia, Montenero, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Casperia, Montenero, Monte S. Giovanni in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei comuni di Poggio Mirteto, Poggio Catino, Salisano, Monte S. Giovanni, Montenero e dai signori Fortunato e Idolo Pecotti, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un vasto paesaggio di rilevante interesse panoramico e paesaggistico sia per i suoi caratteristici monti, colli e alture, resi più suggestivi dai folti boschi e dalla densa vegetazione arborea che li ricopre, sia per le sue pittoresche vallate ricche di acque, il tutto formante un susseguirsi di quadri naturali di singolare bellezza;

Visto che gli agglomerati urbani di Roccantica, Poggio Catino, Catino (frazione di Poggio Catino) Montenero, Monte S. Giovanni, Casperia ed il monte Fiolo col convento dei cappuccini, posti su alture, circondati da verde, sono costituiti da complessi edilizi e da cose immobili che nel loro insieme conservano l'antica struttura urbanistica o compongono un caratteristico aspetto avente rilevante valore estetico e tradizionale, e formano altresì quadri naturali di notevole bellezza panoramica. Considerato, inoltre che nel vasto comprensorio suddetto e nei centri urbani esistono punti di visuale e strade che, data l'elevata posizione, offrono vasti panorami delle predette bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Monte San Giovanni, Casperia, Montenero, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla strada provinciale delle Crocette al punto di confine del territorio di Montasola con Casperia, il limite del vincolo segue, verso sud, la predetta provinciale delle Crocette sino al fosso di Caprignano, indi questo, la mulattiera per Monticchio fino a quota 274, poi la mulattiera per S. Vito fino a quota 282, indi la mulattiera che perviene alla provinciale per Casperia-Cantalupo inglobando Monte Fiolo, prosegue verso sud lungo tale strada provinciale, indi verso est la mulattiera per C. Fornaci, poi lungo il confine di Casperia fino alla provinciale delle Crocette e la segue, attraverso il territorio di Roccantica e Poggio Catino, fino alla località C. Bricaro nel comune di Poggio Mirteto, di qui verso est prosegue lungo la mulattiera per S. Valentino, indi la mulattiera attraverso fosso di Fabri e lungo il confine di Poggio Mirteto, inglobando Colle S. Cosimo, sino al fosso Canale, indi segue il confine di Salisano, la mulattiera per fosso Cancelli, il fosso stesso sino al fosso della Rocca, risale il fosso dei Cipressi e con una retta in direzione del suo corso raggiunge il confine di Salisano, indi segue verso sud il confine di Mompeo fino a quota 568, quindi segue verso sud il confine di Montenero fino alla provinciale per Montenero, risale lungo questa verso nord sino alla località Leone a quota 444, di qui verso est segue la mulattiera per Montenero fino a quota 360, indi il fosso a valle dell'abitato fino all'altezza della sua curva verso est, di qui con una retta arriva a quota 450 alla curva esterna della provinciale per Montenero al ponte sul fosso del Faggetto, segue poi la provinciale verso ovest e verso nord fino all'altezza, ad est, dell'abitato di Monte San Giovanni all'incrocio con la mulattiera che conduce a colle Ristretta e lungo tale mulattiera arriva ai confini di Monte San Giovanni, che segue verso ovest fino alla provinciale per Rieti, indi questa verso sud fino a Monte Le Chiuse, di qui, seguendo verso ovest il confine di Monte San Giovanni e poi quello di Roccantica e di Casperia con Montasola, giunge alla provinciale delle Crocette.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti del Lazio curerà che i comuni di San Giovanni, Casperia, Montenero, Roccantica, Poggio Mirteto, Poggio Catino, Salisano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 14

Oggi, 21 maggio 1968, presso la sede del comune di Poggio Mirteto, si è riunita la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

Vincolo panoramico del comprensorio dei monti Sabini-valle del Farfa interessante i comuni di Monte S. Giovanni Sabino, Montenero Sabino, Salisano, Mompeo, Montopoli, Poggio Mirteto, Poggio Catino, Roccantica, Cottanello, Contigliano, Montasola e Casperia.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i territori dei comuni di Casperia, Montenero, Monte S. Giovanni in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Salisano, Roccantica, compresi entro il seguente perimetro:

partendo dalla strada provinciale delle Crocette al punto di confine del territorio di Montasola con Casperia, il limite del vincolo segue, verso sud, la predetta provinciale delle Crocette sino al fosso di Caprignano, indi questo, la mulattiera per Monticchio sino a quota 274, poi la mulattiera per S. Vito fino a quota 282, indi la mulattiera che perviene alla provinciale per Casperia-Cantalupo inglobando Monte Fiolo, prosegue verso sud lungo tale strada provinciale, indi verso est la mulattiera per C. Fornaci, poi lungo il confine di Casperia fino alla provinciale delle Crocette e la segue, attraverso il territorio di Roccantica e Poggio Catino, fino alla località C. Bricaro nel comune di Poggio Mirteto, di qui verso est prosegue lungo la mulattiera per S. Valentino, indi la mulattiera attraverso fosso di Fabri e lungo il confine di Poggio Mirteto, inglobando colle S. Cosimo, sino al fosso Canale, indi segue il confine di Salisano, la mulattiera per fosso Cancelli, il fosso stesso sino al fosso della Rocca, risale il fosso dei Cipressi e con una retta in direzione del suo corso raggiunge il confine di Salisano, indi segue verso sud il confine di Mompeo fino a quota 568, quindi segue verso sud il confine di Montenero fino alla provinciale per Montenero, risale lungo questa verso nord sino alla località Leone a quota 444, di qui verso est segue la mulattiera per Montenero fino a quota 360, indi il fosso a valle dell'abitato fino all'altezza della sua curva verso est, di qui con una retta arriva a quota 450 alla curva esterna della provinciale per Montenero al ponte sul fosso del Faggeto, segue poi la provinciale verso ovest e verso nord fino all'altezza, ad est, dell'abitato di Monte San Giovanni all'incrocio con la mulattiera che conduce a Colle Ristretta e lungo tale mulattiera arriva ai confini di Monte S. Giovanni, che segue verso ovest fino alla provinciale per Rieti, indi questa verso sud fino a Ponte Le Chiuse, di qui, seguendo verso ovest il confine di Monte San Giovanni e poi quello di Roccantica e di Casperia con Montasola, giunge alla provinciale delle Crocette.

(*Omissis*).

(6822)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabile ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E. - norme complementari.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1174/68 emanato il 30 luglio 1968 concernente l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada tra gli Stati membri;

Visto il regolamento n. 358/69 emanato il 26 febbraio 1969 dalla commissione delle Comunità europee in applicazione del citato regolamento n. 1174/68 in data 30 luglio 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, emanato in attuazione dei sopracitati regolamenti comunitari n. 1174/68 e 358/69;

Considerato che è necessario provvedere alla designazione delle « autorità competenti » per quanto riguarda le indagini per campione sui prezzi applicati all'interno delle forcelle delle tariffe, di cui all'art. 10 del citato regolamento (C.E.E.) n. 1174/68;

Ritenuta, inoltre, la necessità di stabilire le modalità di pubblicazione e di diffusione del Bollettino mensile previsto dall'art. 5, terzo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, numero 1228, in applicazione dell'art. 4 del regolamento (C.E.E.) n. 358/69;

Sentita la commissione delle Comunità europee;

Decreta:

Art. 1.

Le indagini per campione sui prezzi applicati all'interno delle forcelle delle tariffe, di cui all'art. 10 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1174/68 del 30 luglio 1968 sono effettuate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

europee n.

Art. 2.

E' istituito, a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il « Bollettino mensile degli estratti dei contratti particolari stipulati in deroga alla disciplina tariffaria comunitaria dei trasporti stradali di merci ».

Detto bollettino, da pubblicarsi entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, deve contenere gli estratti di tutti i contratti particolari divulgati nel mese precedente, secondo le modalità indicate all'art. 4 del regolamento della Commissione (C.E.E.) n. 358/69 del 26 febbraio 1969.

Art. 3.

Il bollettino di cui al precedente art. 2 viene mensilmente inviato entro il termine prescritto, ai fini della divulgazione, alle direzioni compartimentali ed agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonchè a tutte le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(6977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale 19 maggio 1971, n. 569, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 137, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 28 maggio 1973.

(6919)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara

Con decreto ministeriale 19 maggio 1971, n. 572, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 131, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è prorogato al 30 maggio 1973.

(6920)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte

Con decreto ministeriale 19 maggio 1971, n. 566, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 133, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1973.

(6921)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore

Con decreto ministeriale 19 maggio 1971, n. 567, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 134, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1973.

(6922)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino

Con decreto ministeriale 19 maggio 1971, n. 568, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 132, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1973.

(6923)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7214)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 308.976.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7215)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Carrara (Massa-Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7216)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7217)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1971, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7218)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico

Con decreto interministeriale 9 giugno 1971, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Predoi (Bolzano) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6934)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario del dott. Cosmo Damiano Pontecorvo avverso la deliberazione del 9 settembre 1965, n. 90, con la quale il comitato esecutivo dell'ente provinciale per il turismo di Latina dichiarava il dott. Pontecorvo decaduto dall'impiego presso l'ente.

(6935)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 2 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,10	623,10	623,05	623,10	622,80	622 —	623 —	623,10	623,10	623,15
Dollaro canadese	611,45	611,45	611,75	611,45	611,20	617,25	611,40	611,45	611,45	611 —
Franco svizzero	152,475	152,475	152,48	152,475	152,40	152,05	152,44	152,475	152,47	152,47
Corona danese	83,085	83,085	83,10	83,085	83 —	82,90	83,07	83,085	83,08	83,10
Corona norvegese . .	87,685	87,685	87,70	87,685	87,60	87,55	87,68	87,685	87,68	87,70
Corona svedese .	120,77	120,77	120,75	120,77	120,60	120,40	120,76	120,77	120,77	120,80
Fiorino olandese . . .	175,505	175,505	175,52	175,505	175,40	175,08	175,475	175,505	175,50	175,55
Franco belga .	12,5530	12,5530	12,5525	12,5530	12,55	12,54	12,555	12,5530	12,55	12,55
Franco francese	113,015	113,015	113,02	113,015	113,05	112,78	113,01	113,015	113,01	113,01
Lira sterlina	1506,90	1506,90	1506,25	1506,90	1506 —	1504,45	1506,65	1506,90	1506,90	1506,95
Marco germanico	180,07	180,07	180,08	180,07	179,80	176,20	179,96	180,07	180,07	180,10
Scellino austriaco .	24,9925	24,9925	24,9950	24,9925	25 —	24,90	24,989	24,9925	24,99	24,98
Escudo portoghese	21,8875	21,8875	21,89	21,8875	21,90	21,85	21,8925	21,8875	21,88	21,88
Peseta spagnola .	8,965	8,965	8,965	8,965	8,95	8,94	8,9635	8,965	8,96	8,96

Media dei titoli del 2 agosto 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,475
Redimibile 3,50% 1934 .	98,70
» 3,50% (Ricostruzione) .	83,50
» 5% (Ricostruzione)	90,85
» 5% (Riforma fondiaria)	91,75
» 5% (Città di Trieste)	91,55
» 5% (Beni esteri)	89,05
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,425
» 5,50% » » 1968-83	88,675
» 5,50% » » 1969-84	93,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,45
» » » 5,50% 1977 .	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,275
» 5% (» 1° aprile 1974) . .	96 —
» 5% (» 1° aprile 1975) . .	93,85
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,50
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,625
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,05
Dollaro canadese	611,425
Franco svizzero	152,457
Corona danese	83,077
Corona norvegese .	87,682
Corona svedese .	120,765
Fiorino olandese	175,49
Franco belga	12,554
Franco francese . .	113,012
Lira sterlina	1506,775
Marco germanico .	180,065
Scellino austriaco .	24,991
Escudo portoghese	21,89
Peseta spagnola	8,964

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare San Lazzaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lecce, da parte della Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino, che assume la nuova denominazione di « Banca agricola popolare di Matino e Lecce », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matino, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli della azienda incorporanda in Lecce, Guagnano e Vernole.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 6 marzo 1971 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare San Lazzaro, società cooperativa a responsabilità limitata non sede legale in Lecce, e in data 7 marzo 1971 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Matino (Lecce), relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare San Lazzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Lecce, da parte della Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Matino, la quale assumerà la nuova denominazione di « Banca agricola popolare di Matino e Lecce », società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Matino;

2. La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda incorporanda in Lecce, Guagnano e Vernole.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il Governatore: CARLI

(6926)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « chimica generale ed inorganica con elementi di organica ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina; nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, concernente l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno dei professori dell'Accademia navale di Livorno in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di professore straordinario del personale civile insegnante della suddetta Accademia per la cattedra di « chimica generale ed inorganica con elementi di organica »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « chimica generale ed inorganica con elementi di organica ».

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica ed, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

5) diploma di laurea universitaria;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1, al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito, 00100 Roma, entro e non oltre novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ove detto termine scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi, i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovano alle armi dovranno, inoltre, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: la amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica di appartenenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio. Per gli aspiranti che siano in servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

b) un foglio di notizie, in sei esemplari, sulla attività scientifica e sulla carriera didattica svolta;

c) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo prefe-

renziale l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato;

d) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi, a quella di presentazione, dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo, da rilasciarsi dall'amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè i giudizi espressi dalle autorità gerarchiche sul servizio stesso;

e) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sara così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 7.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto-legge del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, nel termine di trenta giorni, stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di trenta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente articolo 4, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune il cui atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma di laurea fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari.

Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine (avente carattere di perentorietà) di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5 del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6 del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5 del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1 del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4 del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7 del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fatto riferimento

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario per la cattedra di «chimica generale ed inorganica con elementi di organica» nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, ed avrà diritto al trattamento economico previsto dal quadro III allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè all'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà il grado e l'anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1971
Registro n. 36, foglio n. 188

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3 e 4)

Modello domanda di ammissione

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito, via XX Settembre - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. . . . . . .) il . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di professore straordinario per la cattedra di «chimica generale ed inorganica con elementi di organica» nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1971.

A tal fine dichiara sotto la propria resposabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . . . ;

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . (2);

di essere in possesso del seguente titoli di studio: . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . presso . . . . (indicare lo ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o la categoria . . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo). Ovvero, in caso diverso, di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal . . . . al . . . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . . della carriera . . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta . . . . . (indicare la causa) (4);

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . (5);

di essere di sana e robusta costituzione fisica.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere residente nel comune di . . . . . alla via . . . . (6).

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti: (7) . . . . . .

Data . . . . . .

Firma (8)
. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente il motivo.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(3) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(6) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(7) Specificare i documenti indicati nell'art. 5 del bando di concorso

(8) La firma dell'aspirante, dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2
(rif. art. 8 del bando)

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente e moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente e vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(6811)

Concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di 2° grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127, e successive estensioni.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite per il mancato arrivo, in tempo per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile per la valutazione di cui al primo comma del successivo art. 7 ed ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7 stesso;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, e copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale; presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti, come dagli allegati programmi:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

Le prove scritte di esame avranno luogo a Firenze (Cascine) presso la Scuola di applicazione aeronautica militare secondo il seguente diario:

27 ottobre 1971, ore 8: cultura generale;

28 ottobre 1971, ore 8: cultura professionale.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psicofisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.
I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documenti di identità personale.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore ai 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.
La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.
I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al numero 2 del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.
I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.
I concorrenti che risiedono all'estero, o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.
Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.
Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.
I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.
Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.
Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.
A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dello art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiale in servizio permanente o militari volontari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1971
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 174

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una su un tema di cultura generale e l'altra su un tema di cultura professionale, ed in una prova orale di cultura generale e di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di natura operativa, ordinativa o logistica inerenti alle funzioni di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale ed è diretto ad accertare se il candidato sa risolvere problemi di carattere professionale relativi al grado cui aspira ed alle responsabilità ad esso connesse.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame orale di cultura generale e di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori.

MATEMATICA

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.
Identità ed equazioni. Principi della teoria dell'equazioni.
Risoluzione di una equazione di 1° grado.
Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.
Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).
Rappresentazione geometrica dei numeri reali.
Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.
Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.
Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.
Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.
Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana.

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.

Relazione fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana - Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco »

Teoria della misura ed applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone o segmenti sferici.

FISICA

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas; temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza tra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore. Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione dell'elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia. Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti artificiali e naturali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettromagnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente.

Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito della pila elettrica. Amperometro e voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neumann. Rocchetto di Ruhmkorf. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radio-trasmissioni.

STORIA

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme, statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-59. L'opera di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione della unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di Secessione. La questione di Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA

Italia:

Posizione, forma, confini, superficie, orografia, clima, porti principali, idrografia. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzioni e traffici.

Europa:

Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa:

Descrizione fisico-economica degli stati principali: Asia: Turchia, Iran, India, Cina, Giappone. Africa: stati e colonie del Mediterraneo, Unione Sud Africa.

America e Oceania:

Descrizione fisico-economica degli stati principali: America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina. Oceania: Australia.

NAVIGAZIONE AEREA

Forma e dimensioni della terra. Coordinate di un suo punto e misura della distanza su di essa. Orientamento. Bussola magnetica. Deviazione dell'ago magnetico. Formula di correzione e conversione delle prove. Strumenti azimutali. Grafometro.

Formule di correzione e conversione dei rilevamenti. Classificazione dei ferri. Magnetismo dell'aeromobile. Formula della deviazione. Giri di bussola. Diagramma delle deviazioni. Sistemazione della bussola magnetica a bordo di un aeromobile. Compensazione. Deviazione residua. Tabelle di deviazione e di rotta. Requisiti di una bussola magnetica. Principio delle bussole magnetiche aperiodiche. Comportamento della bussola magnetica in volo.

Azione del vento. Triangolo del vento. Problemi sul vento. Problema d'incontro fra nave e velivolo.

Navigazione a vista.

Navigazione lossodromica.

Navigazione ortodromica.

Navigazione radiogoniometrica.

Carte di navigazione. Carta di Mercatore. Uso della carta di Mercatore. Carte in proiezione gnomica. Carta di Lambert. Uso della carta di Lambert. Carta del Khan. Proiezione aerografica.

Strumenti di navigazione.

Navigazione astronomica. Direzioni sulla superficie terrestre.

Sfera celeste. Localizzazione degli astri. Misura del tempo. Sestante. Suo uso. Orologio. Effemeridi. Teoria del punto astronomico.

Cenni di radio e radar-navigazione.

METEOROLOGIA

Cenni di termodinamica dell'atmosfera. Pressione e temperatura. Circolazione e formazione delle masse di aria. Fronti. Formazioni e tipi delle nubi. Conformazioni bariche tipiche e loro caratteristiche. Relazioni fra vento e configurazioni isobariche. Legge di Buys-Ballot. Cenni di meteorologia sinottica. Analisi delle situazioni meteorologiche. Diagrammi usati. Simboli meteorologici. Metodi di previsione del tempo. Principali strumenti usati per le osservazioni meteorologiche. Cenni sull'organizzazione internazionale del servizio meteorologico. Compilazio-

ne e trasmissione dei messaggi meteo. Compilazione delle carte e dei modelli riguardanti il servizio meteo. Lettura delle carte meteo e loro interpretazione.

AERODINAMICA

Concetti generali di aerodinamica. Potenza e resistenza. Loro variazioni in relazione all'incidenza. Polare di un'ala. Profili alari. Generalità sui sistemi di propulsione. Elica a passo fisso e variabile. Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità. Fenomeni di compressibilità. Numero di Mach. Caratteristiche dei velivoli ad alta velocità. Cenni sugli elicotteri.

ARMI E TIRO

Principi elementari di balistica esterna. Traiettoria nel vuoto e nell'aria. Ritardazione. Derivazione. Principi elementari di balistica interna. Diagramma delle pressioni. Esplosivi. Tipi e caratteristiche. Armamento di caduta. Tipi di traguardo. Razzi. Munizionamento di caduta. Collimazione delle armi sui velivoli. Collimatori. Armi da fuoco automatiche. Principi di funzionamento. Tipi e calibri impiegati. Siluri per aerei. Cenni sui missili. Cenni sulla bomba atomica. Addestramento al tiro.

MOTORI

Concetti generali di termodinamica. Trasformazione del gas. Legge di Boyle e Mariotte. Legge di Gay-Lussac. Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica. Motori alternativi: organi principali. Potenza e rendimento di un motore. Variazione della potenza con la quota. Motori surcompressi e sovralimentati. Unità di misura pratica di pressione, temperatura, lavoro e potenza. Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione. Miscele antidetonanti. Prove dei motori al banco. Curve di potenza. Rendimento e consumo.

Principi di funzionamento di un motore a getto. Elementi che lo compongono. Turboreattori, autoreattori, pulsoreattori, turboeliche. Determinazione della spinta e confronto con la potenza espressa in CV. Cenni sugli endoreattori (razzi).

Modalità di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali

I temi delle prove scritte sono formulati dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

Per ciascuna prova scritta la commissione prepara tre temi I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema, sono assegnate sei ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni e escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sullo elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(Modello di domanda in carta da bollo da L. 500).

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . provincia di (. . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . provincia di (. . . .) via . . . . n. . codice postale n. . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'università, istituto superiore . . . . . . o scuola di . . . . . . nell'anno . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

. . . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(6906)

Graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 95, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971, registro n. 3 Difesa, foglio n. 185, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1) Ruggiero Mario, dottore in chimica industriale, nato il 9 giugno 1941 punti 24,81
2) Timpano Ugo, dottore in farmacia, nato il 14 marzo 1945 » 21,20

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso - nell'ordine appresso indicato:

1) Ruggiero Mario, dottore in chimica industriale punti 24,81
2) Timpano Ugo, dottore in farmacia » 21,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti il 3 *luglio* 1971
Registro n. 28, *foglio n.* 253

(7021)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Ettore Carbone si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ettore Carbone è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il direttore d'istituto di ricerca e di sperimentazione agraria professor Giuliano Puccini.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1971
Registro n. 8, *foglio n.* 270

(6983)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 4 settembre 1970, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 28, 29 e 30 settembre 1971, con inizio alle ore 8,30.

(7022)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.